

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 09 marzo 2020

D.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2901
Parziale modifica della d.g.r. n. 2434/2019, recante: «Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2020 (l.r. 6/2015, artt. 25 e 26)»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, finanziati ai sensi dell'art. 26, per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;

Richiamati:

- la d.g.r. 11 novembre 2019, n. 2434, di approvazione dei «Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2020»;
- il decreto regionale 13 novembre 2019, n. 16299, che ha approvato il bando attuativo della misura di cui alla suddetta d.g.r. n. 2434/2019, sostenuta con le risorse finanziarie ad essa destinate dalla d.g.r. 30 ottobre 2019, n. 2341 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2020-2022» e del relativo documento tecnico di accompagnamento», pari alla somma complessiva di € 2.600.000,00, a valere sul capitolo 14203 «Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti lct» del Bilancio 2020;

Considerato che la richiamata d.g.r. n. 2434/2019 prevede, così come specificato al paragrafo C3.e (Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti dell'istruttoria) del bando attuativo, che il piano di assegnazione della somma complessiva di € 2.600.000,00 sia redatto, in esito all'istruttoria delle domande di cofinanziamento pervenute, tenendo conto dell'ordine di priorità e fino agli importi di seguito specificati, e che, delle eventuali somme residue, non assegnate nell'ambito di ciascun gruppo di enti, siano beneficiari gli enti appartenenti al gruppo immediatamente successivo a quello rispetto al quale si sono generate le economie:

- Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti: € 500.000,00;
- Comuni singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti: € 500.000,00;
- Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con un numero di enti aggregati da 2 a 5: € 800.000,00;
- Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con almeno 6 enti aggregati: € 800.000,00;

Preso atto che, alla data del 31 gennaio 2020, di chiusura del bando, sono state presentate:

- n. 241 domande, da parte dei Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- n. 66 domande, da parte dei Comuni singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti;
- n. 57 domande, da parte degli Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con un numero di enti aggregati da 2 a 5;
- n. 11 domande, da parte degli Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con almeno 6 enti aggregati;

Considerato che:

- la d.g.r. n. 2434/2019 e il paragrafo C3.e del bando attuativo prevedono, altresì, che le eventuali somme non assegnate agli Enti in forma associata, alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni con almeno 6 enti aggregati costituiscono economia, a valere sul bilancio regionale;
- il fabbisogno finanziario per le n. 11 domande presentate dal suddetto gruppo di enti è ben al di sotto dell'importo destinato allo stesso, pari ad € 800.000,00 e, pertanto, secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 2434/2019, si genererebbe una consistente economia di risorse, che frusterebbe la finalità della misura in questione, volta a sostenere finanziariamente l'incremento delle dotazioni delle polizie locali, e della quale, invece, potrebbero beneficiare gli enti appartenenti agli altri gruppi, a fronte di un fabbisogno finanziario risultato superiore all'importo complessivamente destinato

a tali gruppi;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica dei criteri per la redazione del piano di assegnazione del cofinanziamento regionale, come stabiliti dalla d.g.r. n. 2434/2019 e, specificatamente, al paragrafo «Esiti dell'istruttoria» dell'allegato alla deliberazione medesima, prevedendo il seguente ordine di istruttoria, con la conferma degli importi massimi destinati a ciascun gruppo di enti e della previsione che il gruppo di enti, posto in successione rispetto a quello relativamente al quale si è generata l'economia, benefici di tale somma residua:

- Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con almeno 6 Enti aggregati: € 800.000,00 - di eventuali somme residue beneficiano gli Enti associati, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane con un numero di Enti aggregati da 2 a 5;
- Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con un numero aggregati da 2 a 5 Enti: € 800.000,00 - di eventuali somme residue beneficiano i Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2018): € 500.000,00 - di eventuali somme residue beneficiano gli enti singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti;
- Comuni singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti (alla data del 31 dicembre 2018): € 500.000,00 - eventuali somme residue costituiscono economia, a valere sul bilancio regionale;

Evidenziato che la suddetta modifica dell'ordine di istruttoria delle domande presentate dagli enti locali permette, nel rispetto delle finalità previste dalla l.r. n. 6/2015 e dalla d.g.r. n. 2434/2019, il cofinanziamento di un maggiore numero di progetti per lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana, a vantaggio di tutti i gruppi di enti, mediante l'impiego di risorse residue che, in base ai criteri stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 2434/2019, pur rientrando nel bilancio regionale, non potrebbero essere più destinate alla presente misura;

Ritenuto di confermare, per il resto la d.g.r. n. 2434/2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di modificare come segue il paragrafo «Esiti dell'istruttoria» dell'allegato alla d.g.r. 11 novembre 2019, n. 2434 «Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco autoveicoli, destinati alla polizia locale - anno 2020 (l.r. 6/2015, art. 25)»:

- per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni con almeno 6 Enti aggregati: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a € 800.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni con un numero aggregati da 2 a 5 Enti;
- per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni con un numero aggregati da 2 a 5 Enti: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a € 800.000,00 a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa agli Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con almeno 6 Enti aggregati. Di eventuali somme residue beneficiano i Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- per i Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2018): individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a € 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa agli Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni con un numero di Enti aggregati da 2 a 5. Di eventuali somme residue beneficiano gli enti singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti;

- per i Comuni singoli con popolazione a partire da 15.001 abitanti (alla data del 31 dicembre 2018): individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a € 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa ai Comuni singoli con popolazione fino a 15.000 abitanti. Eventuali somme residue costituiranno economia, a valere sul bilancio regionale;

2. di confermare per il resto la d.g.r. n. 2434/2019, dando atto che alla misura di cofinanziamento dalla stessa prevista sono destinate risorse finanziarie pari all'importo complessivo di € 2.600.000,00, a valere sul capitolo 14203 «Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti lct» del Bilancio 2020;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini